



Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

Modifica dell'11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 media stampati del 20 maggio 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva nonché 1^{bis}, 1^{ter} e 3

¹ Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

^{1bis} Dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

- a. 14,585 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera a;
- b. 5,835 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera b.

^{1ter} Se la presente ordinanza è abrogata prima del 30 giugno 2021, gli importi di cui al capoverso ^{1bis} sono ridotti *pro rata temporis*.

³ Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.

Art. 7 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr